tali querele, oltre sessanta, pendono presso diverse procure del Veneto ed hanno per oggetto fattispecie criminali gravissime, quali l'abuso d'ufficio, l'interesse privato in atti d'ufficio, l'omissione di atti dovuti d'ufficio, la violazione della legge sulla trasparenza amministrativa, la violazione della legge a tutela della *privacy*;

una parte di tali violazioni è anche stata oggetto di un documentato volume di un certo Robin Hood dal titolo « Toghe Forchette – La Giustizia secondo l'ordine forense » (edizioni Littoria, Milano, 2000), ove si evidenzia e si documenta l'uso di processi disciplinari quale mezzo di repressione sul lavoro degli avvocati politicamente non allineati (abuso d'ufficio), si chiede di sapere –:

se si ritenga ammissibile che degli enti di diritto pubblico come i menzionati consigli degli ordini degli avvocati siano retti e composti da persone sottoposte ad oltre sessanta carichi processuali penali pendenti, con accuse gravissime e per fatti compiuti con abuso delle suddette potestà di diritto pubblico;

se il Ministro della giustizia non intenda svolgere gli accertamenti inerenti la posizione dei membri dei consigli degli ordini degli avvocati di Trieste e Pordenone;

se, vista la situazione, il Ministro in indirizzo non intenda valutare l'opportunità di un commissariamento dei suddetti consigli degli ordini degli avvocati.

(4-00297)

* * *

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Interrogazione a risposta scritta:

GERMANÀ. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere – premesso che:

la legge 23 dicembre 1996 n. 647 « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 1996 n. 535 recante disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, eccetera », all'articolo 10, comma 8, recita che ai fini della disciplina del noleggio e della locazione di unità da diporto si intenda:

a) per locazione, il contratto con cui una delle parti si obbliga verso corrispettivo a far godere all'altra per un dato periodo di tempo l'unità da diporto. L'unità passa in godimento autonomo del conduttore il quale esercita con essa la navigazione e ne assume la responsabilità e i rischi;

b) per noleggio di unità da diporto, il contratto con cui una delle parti in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a compiere con l'unità da diporto una determinata navigazione, ovvero entro il periodo di tempo convenuto, la navigazione ordinata dall'altra parte alle condizioni stabilite dal contratto avendo a bordo non più di dodici passeggeri escluso l'equipaggio. L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio;

il decreto 13 aprile 1999 n. 293 « Regolamento recante norme in materia di disciplina dell'attività di pesca-turismo, in attuazione dell'articolo 27-*bis* della legge 17 febbraio 1982 n. 41, e successive modificazioni » promulgato dal Ministro per le politiche agricole di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, dispone che:

1. il capo del compartimento, in sede di rilascio dell'autorizzazione, fissa il numero massimo di persone imbarcabili, nel numero massimo di 12, attenendosi anche alle indicazioni del Registro navale italiano (articolo 5, comma 3);

2. le iniziative di pesca turismo possono essere svolte anche nei giorni festivi, in ore diurne e, qualora esistenti le sistemazioni previste dall'articolo 5 primo comma lettera *c),* del decreto ministeriale 22 giugno 1982, anche in ore notturne, non oltre le sei miglia per le imbarcazioni autorizzate alla pesca costiera locale e non oltre le venti miglia per le imbarcazioni

autorizzate alla pesca costiera ravvicinata, per tutto l'arco dell'anno, nell'ambito del compartimento di iscrizione ed in quelli confinanti, con condizioni meteomarine favorevoli (articolo 2, comma 1);

gli operatori dei due comparti sono fortemente danneggiati e penalizzati, proprio nella stagione di maggior afflusso turistico, dalla suddetta imposizione normativa di un limite massimo di 12 passeggeri che non trova alcun riscontro tecnico apparendo in contraddizione con quanto previsto dal decreto ministeriale 5 ottobre 1999 n. 478 che – in tema di sicurezza per la navigazione da diporto – ancora a precisi criteri tecnici il numero di persone trasportabili, sancendo che esso venga stabilito all'atto dell'immatricolazione, senza alcun limite preconcetto inferiore a 12 persone e basandosi su concreti dati di stabilità statica e dinamica, sia trasversale che longitudinale, adeguati alla tipologia dell'imbarcazione;

relativamente a tale questione, può apparire un ingiustificato eccesso di zelo l'anticipazione attuativa, sotto le nostre coste, di una direttiva U.E. che pone, quale linea di demarcazione, ai fini dell'applicazione della normativa SOLAS (Surface Ocean Lower Atmosphere Study) proprio il numero massimo di 12 passeggeri, riferendosi però a navi commerciali e non a imbarcazioni da diporto, tantomeno da pesca;

questa normativa limita di fatto il libero esercizio d'impresa e l'esercizio di attività dalla legge appositamente promosse e riconosciute –:

se nelle more di una necessaria complessiva revisione normativa del comparto marittimo, i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno adottare opportuni provvedimenti affinché sia affrancata almeno la navigazione entro le venti miglia dalla costa dal limite dei 12 passeggeri, ripristinando cosi le normative italiane vigenti in materia di sicurezza della navigazione. (4-00290)

* * *

INTERNO

Interrogazioni a risposta scritta:

LUCÀ. — *Al Ministro dell'interno*. — Per sapere – premesso che:

i vigili del fuoco volontari appartengono al Corpo nazionale vigili del fuoco, il cui personale operativo è formato da tre componenti: vigili permanenti (personale dipendente civile dello Stato, che garantisce il servizio di soccorso ordinario di base); vigili volontari (personale che svolge un'attività propria, che abbandona per il breve periodo richiesto dall'intervento di soccorso ordinario e straordinario); vigili ausiliari di leva (giovani che svolgono il servizio militare presso un comando vigili del fuoco);

al momento la definizione « Vigili volontari » comprende, per motivi storici, due categorie funzionalmente diverse; i vigili volontari iscritti nell'elenco A dei Comandi provinciali, cittadini che possiedono la professionalità necessaria e che possono essere richiamati in caso di gravi calamità straordinarie, o per esigenze dei comandi di appartenenza, di solito per periodi di venti giorni e remunerati come personale dipendente per l'intero periodo; i vigili iscritti nell'elenco B dei comandi provinciali che prestano la loro opera in caso di necessità presso i distaccamenti volontari periferici e che sono considerati dipendenti solo per le ore di effettivo intervento o di addestramento professionale;

molto spesso l'azione dei vigili del fuoco volontari sopperisce in modo massiccio alle lacune organizzative della componente permanente, e infatti, proprio al fine di valorizzare la ricchezza da essi rappresentata, lo Stato ha voluto dotare il personale volontario dei vigili del fuoco di un provvedimento moderno e funzionale, pur se meritevole di ulteriori modificazioni ed aggiustamenti; il Governo ha infatti varato il decreto del Presidente della Repubblica del 2 novembre 2000, n. 362, « Norme sul reclutamento, avan-